

## Un quesito sul contenuto della comunicazione di notizia di reato

**Domanda:** Facendo riferimento al vostro articolo di commento alla sentenza della Cassazione sulla necessità di motivare la natura di “rifiuto” nella contestazione degli illeciti conseguenti, vi chiedo se tale motivazione riguarda anche la comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziari...

**Risposta** (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente sì. Noi riteniamo che compito primario della polizia giudiziaria è anche quello di illustrare nei dettagli tutte gli estremi esatti della materia per la quale si va a operare la denuncia al pubblico ministero di un fatto/reato attraverso la comunicazione di notizia di reato. Poiché la nozione di rifiuto non è oggettiva e manualistica ma la natura di “rifiuto” di un materiale va verificata caso per caso sia in relazione agli elementi fattuali oggettivi sia in relazione agli elementi soggettivi inerenti il “disfarsi”, riteniamo che una descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno indotto gli operatori di polizia giudiziaria a classificare quei materiali appunto come “rifiuto” in senso formale e giuridico sia necessaria al fine dell’esatto promovimento dell’azione penale da parte del pubblico ministero.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” - di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (“Diritto all’ambiente Edizioni” - edizione 2016 – [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): “(...) La verifica del “rifiuto” in senso formale: nulla da lasciare scontato o sottinteso. Una volta accertato che il campo applicativo entro il quale operare è quello della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 (sui rifiuti), l’operatore di polizia deve assolutamente ed inevitabilmente verificare se quella sostanza o oggetto verso la quale indirizza il proprio interesse rappresenta o meno un “rifiuto” in senso giuridico. Attenzione: non un rifiuto in senso generale, ma un «rifiuto» in senso giuridico-normativo, e questo è il passaggio che la maggior parte degli operatori di polizia e di vigilanza saltano comunemente dando per scontato o sottinteso che ci si trova di fronte ad un rifiuto e così confondendo la concettualità di comune logica sociale della nozione di rifiuto con la ben diversa e specificamente tecnica concettualità di “rifiuto” delineata dal decreto legislativo n. 152/2006. Ed infatti: non tutto ciò che comunemente è considerato rifiuto è automaticamente qualificabile come «rifiuto» in senso giuridico; e - al contrario - non tutto ciò che nel senso comune è identificato come non rifiuto in senso giuridico è tale, ma può essere invece formalmente un «rifiuto». Soltanto ed unicamente se ricorrono i presupposti di particolare e selettiva definizione

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Molto spesso il concetto di rifiuto come classicamente inteso nel linguaggio e nella percezione comune non corrisponde al concetto di “rifiuto” formale previsto dalla normativa specifica in materia. Ed anche per questo motivo nelle CNR una fase di approfondimento dettagliato sul punto appare irrinunciabile.

---

tecnica previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla esistenza di uno dei tre presupposti soggettivi (si disfi, abbia l’obbligo o abbia l’intenzione di disfarsi), quella sostanza o oggetto diventa “rifiuto” nel contesto della normativa di settore, e soltanto in tal caso saranno applicabili naturalmente gli estremi dello stesso decreto.

Il D.Lgs. n. 205/2010, con il quale è stata recepita nel nostro sistema normativo la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, ha apportato una modifica alla definizione di “rifiuto” contenuta all’art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/06 andando a togliere il riferimento all’allegato A, per cui ora la definizione formale di rifiuto è la seguente: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Tuttavia tale modifica non ha portato cambiamenti sostanziali nella definizione di “rifiuto”, ma anzi l’aver tolto il riferimento all’allegato “A” ha eliminato un elemento di possibile confusione ed errata interpretazione. Abbiamo sempre rilevato come l’allegato “A” fornisse, di fatto, un quadro di massima dei campi entro i quali potenzialmente il legislatore europeo ha individuato, in via generale, la delimitazione di fondo della materia. Infatti era presente altresì un punto “in bianco” (Q16) che consentiva una apertura dei suddetti parametri anche ad altre materie non ricomprese in modo diretto nell’elenco stesso. Quindi, ai fini identificativi l’allegato A non è mai stata una condizione “chiusa”, ma assumeva un semplice valore orientativo. Molto più importante, invece, è sempre stata la seconda condizione (soggettiva) espressa in tre ipotesi tra loro alternative - si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi - che ora, dopo l’intervento riformatore, è rimasta la sola condizione per identificare in modo formale ciò che è un rifiuto in senso giuridico. Quest’ultimo aspetto in realtà è stato molto spesso sottovalutato da molti operatori di P.G. che hanno privilegiato il carattere oggettivo ed automatico degli allegati per giungere alla qualificazione come rifiuto dei materiali e delle sostanze oggetto di indagine. Oggi, dunque, questa modifica conferma la nostra linea storica che vuole un impegno della P.G. a motivare caso per caso in ogni atto e verbale la esatta qualificazione del materiale o sostanza come rifiuto anche e soprattutto degli elementi soggettivi.

Va pertanto sottolineato che in base alla definizione sopra esposta, per aversi giuridicamente un rifiuto, è necessario che il detentore di una sostanza o di un materiale:

- 1) si disfi;
- 2) o abbia l’intenzione di disfarsi;
- 3) o abbia l’obbligo di disfarsi dello stesso.

Si tratta, come appare evidente, di tre diverse previsioni del concetto del disfarsi. (...)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*